



**COMUNE DI GAGGIANO**  
Provincia di Milano  
Via Roma, 36 – 20083 Gaggiano (Mi)  
Tel. 02/908.99.21 Fax 02/908.16.66  
C.F. 82001390150 – P.IVA 03055800159

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE  
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.42 del 27 Settembre 2013



## **COMUNE DI GAGGIANO**

Provincia di Milano

Via Roma, 36 – 20083 Gaggiano (Mi)

Tel. 02/908.99.21 Fax 02/908.16.66

C.F. 82001390150 – P.IVA 03055800159

### **Indice**

#### **CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 -ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

ART. 3 -PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO

ART. 4 -DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 5 -MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

ART. 6 – MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

#### **CAPO II – DETERMINAZIONE DELLE UTENZE**

ART. 7 -UTENZE DOMESTICHE

ART. 8 -UTENZE NON DOMESTICHE

#### **CAPO III -MODALITA' GESTIONALI**

ART. 9 -DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

ART. 10 -TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI

ART. 13 -SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI

#### **CAPO IV -RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI -CONTRIBUTI – ESENZIONI**

ART. 11 -RIDUZIONI TARIFFARIE

ART. 12 -AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENZIONI SULLA TARIFFA

#### **CAPO V -RISCOSSIONE--ACCERTAMENTI -SANZIONI**

ART. 13-RISCOSSIONE

ART. 14 -FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 15 -CONTROLLI

ART. 16 -ACCERTAMENTI

ART. 17 -RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 18 -CONTENZIOSO

ART. 19 -SANZIONI E INTERESSI

ART. 20 -RIMBORSI

#### **CAPO VI -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

ART. 21 -NORME FINALI

#### **ALLEGATA TABELLA AGEVOLAZIONI -CONTRIBUTI -ESENZIONI**



## COMUNE DI GAGGIANO

Provincia di Milano

Via Roma, 36 – 20083 Gaggiano (Mi)

Tel. 02/908.99.21 Fax 02/908.16.66

C.F. 82001390150 – P.IVA 03055800159

### CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

#### Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito sul territorio del Comune di Gaggiano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

#### Art. 3 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. La tariffa è dovuta per intero per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso siano adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa.
4. Nel rispetto della normativa vigente la tariffa è riferita ad ogni unità immobiliare esistente sul territorio comunale e viene applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti
5. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva
6. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
7. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si



## COMUNE DI GAGGIANO

Provincia di Milano

Via Roma, 36 – 20083 Gaggiano (Mi)

Tel. 02/908.99.21 Fax 02/908.16.66

C.F. 82001390150 – P.IVA 03055800159

verificano le condizioni di cui al comma 2

### Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata “tariffa”) è composta :
  - a) da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti
  - b) da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
4. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
5. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

#### **Art. 5 - Modalità di computo delle superfici**

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agencia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
  - a. La superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
  - b. la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
5. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
6. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tariffa integrata ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
7. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

#### **Art. 6 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili**

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, in base alla normativa vigente.

#### **CAPO II – DETERMINAZIONE DELLE UTENZE**

**Art. 7 - Utenze domestiche**

1. Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze e vengono distinte in:

- a. Abitazioni civili;
- b. Abitazioni rurali;
- c. Abitazioni a disposizione;
- d. Abitazioni con compostaggio domestico;
- e. Box;

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall’utente nella dichiarazione di cui all’art. 9. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall’utente si assume un nucleo di 1 componente ogni 25 mq assoggettabili salva la possibilità dell’autocertificazione da parte del soggetto e dell’accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.

**Art. 8 - Utenze non domestiche**

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, classificati sulla base di quanto disposto dal DPR 27/04/1999, n. 158.

2. Ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all’attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l’attività che reca voci d’uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

3. Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d’uso dei locali e delle aree scoperte e, agli effetti della applicazione della tariffa, sono così definite:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
2. Cinematografi e teatri;
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;

3/A. Immobile a disposizione;

4. Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi;
5. Stabilimenti balneari;
6. Esposizioni, autosaloni;

7. Alberghi con ristorante;
  - 7/A. Agriturismo;
  8. Alberghi senza ristorante;
  9. Case di cura e riposo;
  10. Ospedali;
  11. Uffici, agenzie, studi professionali;
  12. Banche ed istituti di credito;
  13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli;
  14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
  15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti cappelli e ombrelli, antiquariato;
  16. Banchi di mercato di beni durevoli;
  17. Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista;
  18. Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
  19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
  20. Attività in capannoni di produzione;
  21. Attività artigianali di produzione di beni specifici;
  22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
  23. Mense, birrerie, amburgherie;
  24. Bar, caffè, pasticceria;
  25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
  26. Plurilicenze alimentari e/o miste;
  27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio;
  28. Ipermercati di generi misti;
  29. Banchi di mercati di generi alimentari;
  30. Discoteche, night club.
- 4.** Per quanto attiene alle utenze non domestiche, al fine della determinazione della categoria di riferimento, vige il principio della categoria prevalente riferita all'attività principale esercitata nell'unità immobiliare di riferimento.
- 5.** La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

### **CAPO III - MODALITA' GESTIONALI**

#### **Art. 9 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione**

- 1.** I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- 2.** La dichiarazione deve contenere:

## COMUNE DI GAGGIANO

Provincia di Milano

Via Roma, 36 – 20083 Gaggiano (Mi)

Tel. 02/908.99.21 Fax 02/908.16.66

C.F. 82001390150 – P.IVA 03055800159

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;
- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA;
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

**3.** La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

**4.** La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

**5.** Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 60 giorni dalla variazione medesima.

**6.** La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 60 giorni.

**7.** Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

**8.** L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare



## **COMUNE DI GAGGIANO**

Provincia di Milano

Via Roma, 36 – 20083 Gaggiano (Mi)

Tel. 02/908.99.21 Fax 02/908.16.66

C.F. 82001390150 – P.IVA 03055800159

applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

**9.** La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

**10.** Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.

**11.** I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

**12.** La tariffa corrisposta è commisurata ad anno solare.

**13.** La tariffa decorre dal giorno successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. La cessazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di cessazione debitamente accertata.

**14.** Nel caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa (fissa e variabile), non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree e se la quota fissa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a recupero d'ufficio.

### **Art. 10 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.**

**1.** E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

**2.** L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

**3.** La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria di riferimento, maggiorata di un importo del 100 per cento .

**4.** L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

**5.** Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 6.

**6.** In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

## **CAPO IV - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI**

**Art. 11 - Riduzioni tariffarie**

1. Alle utenze che svolgono attività di compostaggio domestico – debitamente verificato – verrà applicata una agevolazione tariffaria fino ad un massimo del 20% della quota variabile.
2. Nel caso di ripetute (almeno due volte) violazioni delle disposizioni relative alla separazione dei rifiuti la quota variabile può essere incrementata fino al 20%.
3. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
4. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
5. La riduzione determinata come al punto precedente non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.
6. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente; a tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo.
8. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a. abitazioni tenute a disposizione riduzione del 100% della quota variabile;
  - b. abitazioni per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 50% della quota variabile;
  - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 50% della quota variabile;
  - d. immobile a destinazione diversa dall'abitazione tenuto a disposizione riduzione del 100% della quota variabile;
9. La riduzione applicata in base agli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione prodotta dal contribuente, avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, debitamente accertata.
10. Il contribuente è tenuto a comunicare entro 60 giorni il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero degli importi dovuti a decorrere

## **COMUNE DI GAGGIANO**

Provincia di Milano

Via Roma, 36 – 20083 Gaggiano (Mi)

Tel. 02/908.99.21 Fax 02/908.16.66

C.F. 82001390150 – P.IVA 03055800159

dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

**11.** Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

### **Art. 12 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa**

Sono esentati :

- a. i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali adibiti ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b. i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

## **CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI**

### **Art. 13 - Riscossione**

**1.** Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, è effettuato in n. 2 rate.

**2.** Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

**4.** I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

**5.** Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

**6.** Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

**7.** Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento

**8.** Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di

controllo svolte ai sensi dell'art. 19.

#### **Art. 14 - Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Art. 15 - Controlli**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

#### **Art. 16 - Accertamenti**

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la

dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

**3.** Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

**4.** Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

**5.** Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

**6.** Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

#### **Art. 17 - Riscossione coattiva**

**1.** La riscossione coattiva potrà essere svolta :

- a) direttamente dal comune;
- b) attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio;
- c) mediante affidamento a terzi;

nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

#### **Art. 18 - Contenzioso**

**1.** Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

**2.** Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

#### **Art. 19 - Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i.
2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.

#### **Art. 20 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

### **CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 21 - Norme finali**

1. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TIA.
2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TIA applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 dell'art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo, alla scadenza della rata di conguaglio.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Per l'anno 2013, si applicano le disposizioni stabilite con Decreto LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 – e successive modifiche ed integrazioni.